



Inviata al CO.RE.CO.
Sezione Centrale Palermo
Sezione Provinciale Messina

il _____ Prot. n. _____

L'impiegato responsabile

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ORIGINALE DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta PUBBLICA DI PROSECUZIONE del 5/2/2001 Deliberazione n. 17

OGGETTO: Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al regolamento di istituzione e disciplina dell'Imposta Provinciale di Trascrizione adottato con deliberazione N. 168/C del 28/12/1998 e successivamente modificato con deliberazione N. 99/C del 30/06/1999.

L'anno ~~duemilauno~~ ~~duemilauno~~ il giorno cinque del mese di Febbraio

nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina

con la presenza dei Consiglieri:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
1) ALIBERTI Eugenio	<input checked="" type="checkbox"/>	24) LA ROSA Santi	<input checked="" type="checkbox"/>
2) ALTOMONTE Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>	25) MARTELLI Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>
3) ARRIGO Placido	<input checked="" type="checkbox"/>	26) MATERIA Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>
4) BALDARI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	27) MONEA Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>
5) BORGHESE Felice	<input checked="" type="checkbox"/>	28) MUSCOLINO Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>
6) CALABRESE Rosario	<input checked="" type="checkbox"/>	29) NATOLI Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>
7) CALABRO' Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>	30) NUCERA Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>
8) CALANNA Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	31) ORITI Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>
9) CASCIO Felice	<input checked="" type="checkbox"/>	32) ORTOLEVA Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>
10) CLEMENTE Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	33) PAGANO Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>
11) CICCOLO Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	34) PAPPALARDO Alfio	<input checked="" type="checkbox"/>
12) DE DOMENICO Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	35) PATTI Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>
13) FARACI Orazio	<input checked="" type="checkbox"/>	36) PINO Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>
14) FERRO Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>	37) QUARTARONE Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>
15) FLERES Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	38) RAO Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>
16) FORMICA Michele	<input checked="" type="checkbox"/>	39) RUSSO Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>
17) FUSCO Giacomo	<input checked="" type="checkbox"/>	40) SAUERBORN Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>
18) GUGLIOTTA Baggio	<input checked="" type="checkbox"/>	41) SCHIRO' Rosalia	<input checked="" type="checkbox"/>
19) GULISANO Gaetano	<input checked="" type="checkbox"/>	42) SIDOTI Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>
20) GULLINO Alberto	<input checked="" type="checkbox"/>	43) SUMMA Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>
21) GIULO Luigi	<input checked="" type="checkbox"/>	44) TESTA Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>
22) GULOTTA Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>	45) TORRE Carmelo	<input checked="" type="checkbox"/>
23) ITALIANO Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>		
A riportare N.	<u>11</u>	Totale N.	<u>22</u>

su N. 45 Consiglieri assegnati e N. 45 Consiglieri in carica.

Assume la Presidenza..... Dott. Nicola BALDARI

Partecipa il Segretario Generale Dott. Pietro ANTOCI

3° Dipartimento Finanze, Bilancio, Patrimonio 2° Ufficio Dirigenziale Tributi Provinciali

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Nicola D'Anna

PROPOSTA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL' **IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE** ADOTTATO CON **DELIBERAZIONE N. 168/C DEL 28/12/1998** E SUCCESSIVAMENTE **MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 99/C DEL 30/06/1999.**

VISTO l'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la abrogazione dal 1° gennaio 1999 dell'imposta erariale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale;

VISTO l'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;

VISTA la deliberazione regolamentare n.168/C del 28/12/1998, modificata con deliberazione n.99/C del 30/06/1999, con la quale la Provincia Regionale di Messina ha istituito l'imposta provinciale di trascrizione a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTO l'articolo 31, comma 15, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che ha affidato agli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 dicembre 1997 n. 446, in materia, tra l'altro, di tributi locali e 18 dicembre 1997 n.471, in materia di sanzioni amministrative tributarie;

DELIBERA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Principi generali)

1. Ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 1) del decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.506 l'imposta provinciale sulle formalità di

trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, di seguito denominato PRA, istituita per la Provincia Regionale di Messina con deliberazione regolamentare n. 168/C del 28/12/98 e successivamente modificato con deliberazione n. 99/C del 30/06/99 è disciplinata dagli articoli seguenti

Art. 2
(Oggetto dell'imposta)

2. L'imposta è dovuta a pena di irricevibilità sulle formalità richieste a partire dall' 1/1/1999 e basate su scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dovuta anche ai fini della intestazione per importazione o per causa di morte, nonché su atti pubblici su sentenze o altri atti giudiziari o amministrativi aventi natura traslativa soggetti a registrazione nel PRA

Art. 3
(Riscossione dell'imposta)

1. Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa imposta, se non gestita dalla Provincia, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 4
(Modalità e termini)

1. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità al momento della richiesta al PRA. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

2. Nel caso di ripresentazione di formalità rifiutata non si fa luogo ad ulteriore riscossione salvo che non sia stata rifiutata per insufficiente versamento;

3. Le formalità di prima iscrizione di veicoli nel PRA, nonché di contestuali diritti reali devono essere richieste dall'acquirente entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

4. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel PRA devono essere richieste dal soggetto a cui favore è richiesta la formalità entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.I.gs. n. 446/97.

Art. 5
(Sanzioni)

1. Per l'omissione o ritardo nella richiesta di formalità e del connesso pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta, così come previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471, da corrispondersi contestualmente al versamento dell'imposta.

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta rispettivamente, ad un ottavo o ad un sesto ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472, e successive modificazioni.-

3. Nel caso di formalità ripresentate, ai fini del computo delle sanzioni di cui ai commi precedenti, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., purchè in tale data l'Imposta Provinciale di Trascrizione sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta per gli atti soggetti ad IVA.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente ed il soggetto nel cui interesse è richiesta la formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 6 **(Documentazione necessaria)**

1. Per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, devono essere prodotti all'Ufficio del P.R.A.:

- a) l'atto pubblico, la sentenza, ovvero la scrittura privata con sottoscrizione autenticata redatta in duplice originale, ovvero in unico originale nei casi previsti dagli artt. 7 e 10 del D.M. Finanze n.514/92, ovvero in originale, se con sottoscrizione accertata giudizialmente, e copia certificata conforme;
- b) le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art.5 del D.M. 514/92; sulle note deve essere indicato il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità;
- c) gli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 7 **(Quietanza e controlli)**

1. Le note presentate al PRA devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte e devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia su cui devono essere indicati dal richiedente i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute. Una copia dell'elenco, integrata dall'Ufficio con i numeri progressivi assegnati alle formalità riportate, viene restituita al richiedente e costituisce quietanza provvisoria. La quietanza definitiva è costituita dal Certificato di Proprietà rilasciato dal PRA dopo l'esecuzione della formalità, ovvero dalla 2^ nota ove occorra.

2. L'Ufficio del PRA per ciascuna formalità richiesta provvede al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute per Imposta Provinciale di Trascrizione, nonché all'annotazione nel Registro Progressivo ai sensi dell'art. 22 del R.D. 29/7/1927 n. 1814 riportandovi altresì l'ammontare delle imposte riscosse e dei compensi spettanti al Concessionario.

Art. 8 **(Termini e modalità di versamento)**

1. L'ammontare dell'Imposta Provinciale di Trascrizione giornalmente riscossa è versato dal Concessionario alla Tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo.

2. L'Ufficio del P.R.A. effettuerà apposta registrazione del versamento e delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del Concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine

3. La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa e delle percezioni sulle formalità eseguite presso l'ufficio del P.R.A. entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 9
(Rimborsi e recuperi)

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'Imposta Provinciale di Trascrizione deve essere presentata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza ed alle conseguenti annotazioni sul Registro Progressivo, entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria debitamente annullata.

2. Il P.R.A. trasmette la documentazione alla Provincia la quale, con deliberazione della Giunta Provinciale, provvede al rimborso dell'importo dovuto.

3. Per i versamenti in eccesso il P.R.A. provvede a comunicare agli interessati con Raccomandata tassa a carico, entro 60 giorni dalla liquidazione, l'importo delle somme versate in eccedenza facendo presente che il rimborso delle somme, su domanda al P.R.A., non può essere effettuato decorsi tre anni dalla data di ricevuta della comunicazione.

4. Il P.R.A. trasmette, altresì, alla Provincia le pratiche relative al recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto in sede di liquidazione da parte del P.R.A.

Art. 10
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'Imposta Provinciale di Trascrizione.

Art. 11
(Fornitura di dati)

1. Con cadenza mensile, sono assicurati alla Provincia i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'Imposta Provinciale di Trascrizione; tali dati dovranno essere forniti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 12
(Misure dell'imposta)

1. L'Imposta Provinciale di Trascrizione è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

2. Le misure così stabilite possono essere aumentate, entro i limiti di legge, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

3. La Provincia notifica, entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio Provinciale del Pubblico Registro Automobilistico ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 13
(Richiamo ad altre disposizioni)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le norme contenute nel titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, articoli 56 e 57, in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione.

18/02/2000
IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola D'ANNA)

VISTO: L'ASSESSORE

20/4/00 *Alm/L*

INDICE

- Art. 1 - Principi generali
 - Art. 2 - Oggetto dell'imposta
 - Art. 3 - Riscossione dell'imposta
 - Art. 4 - Modalità e termini
 - Art. 5 - Sanzioni
 - Art. 6 - Documentazione necessaria
 - Art. 7 - Quietanza e controlli
 - Art. 8 - Termini e modalità di versamento
 - Art. 9 - Rimborsi e recuperi
 - Art. 10 - Agevolazioni fiscali
 - Art. 11 - Fornitura e dati
 - Art. 12 - Misure dell'imposta
 - Art. 13 - Richiamo ad altre disposizioni
-
-

Il Presidente del Consiglio, Dott. Nicola Baldari nel riprendere l'esame della proposta di deliberazione sopratrascritta, dà lettura della nota con cui l'Assessore Ruggeri giustifica la sua assenza per la seduta odierna per impegni sopraggiunti e con cui comunica di delegare l'Assessore Sciotto a relazionare in merito alla sopracitata proposta.

Il Capogruppo del PPI Giuseppe Rao chiede una Conferenza dei Capigruppo per un'audizione di una rappresentanza dei L.S.U. (ex articolisti) riguardante l'esame della complessa problematica dei progetti che dovevano essere predisposti dall'Amministrazione.

Il Presidente, Dott. Nicola Baldari invita i Capigruppo allo scanno della Presidenza.

Riprendono, quindi, i lavori con l'esame del punto 3) sopratrascritto.

Il Consigliere Carmelo Altomonte precisa che la volta scorsa il Consiglio Provinciale aveva chiesto chiarimenti e, quindi, la presenza in aula dell'Assessore al ramo, relativamente ai criteri di scelta delle aliquote del tributo.

Il Presidente, Dott. Nicola Baldari ricorda, ancora una volta, che l'Assessore Ruggeri ha comunicato con una nota che è impegnato altrove, delegando, quindi, l'Assessore Sciotto che, purtroppo non è in Aula.

Il Consigliere Calanna F. dei Democratici di Sinistra precisa che si tratta di un procedimento di fatto, in quanto è stato integrato il regolamento alla luce della nuova normativa.

Il Presidente, dichiara chiuso il dibattito.

Per dichiarazione di voto **il Capogruppo dell'Ulivo A. Gullino** dichiara di astenersi per gli interrogativi che è necessario vengano chiariti dall'Assessore al ramo.

Il Capogruppo del CCD Gaetano Gulisano chiede una sospensione dell'argomento.

Il Presidente, Dott. Nicola Baldari si dichiara contrario, in quanto è necessario rispettare le regole del Regolamento che non consentono la sospensione, durante le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Russo G. di A.N. tiene a precisare che tale proposta di deliberazione è arrivata in Commissione nel mese di giugno del 2000, per tali motivi chiede una Conferenza dei Capigruppo per trovare unanimemente una soluzione.

Entrano in aula i Cons.: Fleres G., Oriti S., Ortoleva A., e Gullo L. (Presenti n. 31).

Si allontanano dall'aula i Conss.: Gullino A., Calanna F., De Salvo A., La Rosa S., Rao G., Ferro A., e De Domenico M. (Presenti n. 24)

Il Presidente, Dott. Nicola Baldari, concluso il dibattito, pone in votazione la sopratrascritta proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO

Visto l'articolo 51 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la abrogazione dal 1° gennaio 1999 dell'imposta erariale di trascrizione e della relativa addizionale provinciale;

Visto l'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico;

Vista la deliberazione regolamentare n. 168/C del 28/12/1998 n. 448, che ha affidato agli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento della stessa;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 15 dicembre 1997 n. 446 in materia, tra l'altro, di tributi locali e 18 dicembre 1997 n. 471, in materia di sanzioni amministrative tributarie:

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti dalla L.R.48/91 e successive modifiche;

Acquisito il parere espresso dalla II Commissione nella seduta del 2/6/2000;

Con n. 17 voti favorevoli, nessun voto contrario, n. 7 voti astenuti (Ciccolo V., Gullo L., Quartarone A., Schirò R., Faraci O., Altomonte C., Summa A.), su n. 24 Consiglieri Presenti e n. 17 Consiglieri Votanti

D E L I B E R A

Approvare il Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al regolamento di istituzione e disciplina dell'imposta Provinciale di Trascrizione adottato con deliberazione N. 168/C del 28/12/1998 e successivamente modificato con deliberazione n. 99/C del 30/06/1999 che si compone di n. 13 articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 13.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48, (Art. 53 L. 142/90) si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì _____

18/04/2000 IL DIRIGENTE
(Dott. Nicola D'ANNA)

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48, (Art. 53 L. 142/90) si esprime parere:

favorevole

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì _____

18/04/2000 IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Nicola D'ANNA)

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

IL RAGIONIERE GENERALE

Addì _____

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11-12-1991, n. 48, (Art. 53 L. 142/90) si esprime parere:


favorevole

sotto il profilo della legittimità in ordine alla superiore proposta di deliberazione.

Addì *18/04/2000*


IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.


IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dott. Lorenzo Italiano)

IL PRESIDENTE

(Dott. Nicola Baldari)




IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pietro Antoci)

Il presente atto è stato affisso all'Albo
nel giorno festivo 11 FEB. 2001

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo
dal 11 FEB. 2001 al 25 FEB. 2001
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

Antonio Calderone

L'ADDETTO

Antonio Calderone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11 della L.R. 3-12-1991 n. 44)


Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia.

CERTIFICA

11 FEB. 2001

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotte, all'Ufficio Provinciale, opposizioni.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 26 FEB. 2001




IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro ANTOCI

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Provinciale Centrale

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 6 art. 18 della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, e vista la nota del CO.RE.CO. sez. Centrale di
Palermo prot. n.21295 del 06/06/2001.-
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 07 GIU. 2001

La presente delibera è stata ripubblicata ai sensi dell'art.10
del Codice Civile approvato con R.D. 15 Marzo 1942 n.262,allo
Albo Pretorio di questa Provincia Regionale il 10 Giugno 2001,
giorno festivo e per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

07 GIU. 2001

Indirizzo: Palumbo, c.d. 11/a, 98100, Messina